

Incarico Roffler concernente la rielaborazione dell'aiuto all'esecuzione Protezione delle acque nell'agricoltura dei Grigioni nel settore delle aziende d'estivazione

Durante l'ora delle domande della sessione di giugno 2022, il granconsigliere Grass ha chiesto al Governo se fosse disposto a scostarsi dal requisito che prevede una capacità di deposito di concime di 50 giorni sugli alpi e a ridurre la capacità minima di deposito. Nella sua risposta il Governo si è detto disposto a ridurre la capacità o la durata di deposito se l'azienda d'estivazione, attraverso un concetto di concimazione e di utilizzazione dei pascoli, è in grado di dimostrare di poter spandere il colaticcio almeno tre volte per stagione sull'alpe e che questo è sensato e opportuno dal punto di vista dell'azienda.

La prassi mostra che il concetto di concimazione e di utilizzazione dei pascoli è difficile da attuare. L'autorizzazione per ridurre la durata di deposito a 30 giorni viene concessa solo di rado poiché in merito ai concetti elaborati sussistono dubbi in relazione al fatto che, se il volume di deposito necessario è più elevato, il colaticcio possa essere spanto almeno tre volte per stagione di alpeggio. Ciò in particolare se prima il colaticcio veniva spanto solo due volte all'anno perché non era necessario che lo si facesse più spesso. Questo approccio ha causato malcontento e dissenso tra diversi consorzi di alpi.

Nel confronto sovracantonale con altri Cantoni che praticano l'alpeggio è emerso che l'esecuzione della protezione delle acque viene gestita in modo molto diverso. Nella legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) l'art. 14 cpv. 3 stabilisce il quadro per l'esecuzione della protezione delle acque. L'articolo in questione stabilisce che, rispetto alle aziende di base, l'autorità cantonale può autorizzare una capacità di deposito inferiore per le stalle dove il bestiame è presente solo temporaneamente. L'art. 14 non contiene indicazioni relative alla durata di deposito concreta. Dal confronto sovracantonale emerge che il Cantone dei Grigioni applica l'esecuzione più severa per quanto riguarda la capacità minima di deposito e l'evacuazione delle acque delle aree di attesa nonché il calcolo delle acque di scarico dei caseifici. I Cantoni di Berna, San Gallo e Lucerna prevedono una durata minima di deposito di 30 giorni o meno. Rispetto al Cantone dei Grigioni, nel Cantone di Glarona nonché nei Cantoni di San Gallo e Berna vi sono condizioni molto meno rigide riguardo all'evacuazione delle acque dell'area di attesa, della postazione di mungitura o al calcolo delle acque di scarico dei caseifici.

In relazione agli alpi interessati caricati con caprini emerge la domanda se sia sensato dal punto di vista ecologico produrre colaticcio in queste zone spesso difficilmente accessibili e impegnative dal punto di vista topografico. Conformemente all'art. 14 cpv. 2 LPAC l'obiettivo principale della capacità di deposito consiste nel garantire che il concime aziendale prodotto venga utilizzato in modo sensato dal punto di vista agricolo. Nella sua decisione 1C_390/2008 il Tribunale federale ha stabilito chiaramente che vi è un certo margine di tolleranza per quanto riguarda l'evacuazione delle acque di aree di movimento sotto forma di infiltrazione, anche presso le aziende di valle, come emerge dai considerandi 3.2 e 3.3.

Equiparare gli alpi grigionesi a quelli di altri Cantoni in relazione alle prescrizioni sulla protezione delle acque sugli alpi proteggerebbe anche gli alpi grigionesi più piccoli e finanziariamente deboli dalla cessazione dell'attività o dalle ristrutturazioni.

Pertanto le granconsigliere e i granconsiglieri firmatari chiedono al Governo di rielaborare l'aiuto all'esecuzione Protezione delle acque nell'agricoltura dei Grigioni per le aziende d'estivazione. Il margine di manovra concesso dalla legge federale sulla protezione delle acque deve essere sfruttato a favore dell'economia alpestre, in linea con le prassi di altri Cantoni alpini. Sono necessari tra gli altri i seguenti adeguamenti:

1. La capacità di deposito per il colaticcio deve essere ridotta a 30 giorni.
2. In caso di raccolta del letame, le acque nelle aree d'attesa devono poter essere smaltite oltre il bordo in modo analogo al resto dell'area di movimento.
3. Garanzia dei diritti acquisiti per sistemi di drenaggio esistenti di caseifici e rifugi per pastori.
4. Rinuncia alla costruzione di nuovi depositi per concimi aziendali per alpi con una produzione di concime aziendale inferiore a 3m³ di colaticcio (analogamente al Cantone di San Gallo).

Coira, 23 aprile 2024

Roffler, Zanetti (Sent), Loi, Adank, Bavier, Beeli, Berthod, Berweger, Bettinaglio, Binkert, Brandenburger-Caderas, Brunold, Bundi, Butzerin, Candrian, Casutt, Collenberg, Cortesi, Davaz, Degiacomi, Della Cà, Derungs (Domat/Ems), Derungs (Lumbrein), Dürler, Favre Accola, Federspiel, Furger, Gansner, Gartmann-Albin, Gort, Grass, Hartmann (Schiers), Hartmann (Pragg-Jenaz), Hefti, Heim, Hohl, Kasper, Kocher, Kohler, Krättli, Lehner, Lunghi, Luzio, Mazzetta, Menghini-Inauen, Messmer-Blumer, Metzger, Michael (Donat), Michael (Castasegna), Mittner, Morf, Natter, Oesch, Pfäffli, Rauch, Righetti, Rüegg, Rusch Nigg, Said Bucher, Sax, Schneider, Schutz, Sgier, Sigron, Spagnolatti, Stocker, Tanner, Thür-Suter, Ulber, von Tscharnier, Weber, Wieland